



COMUNE DI ACI BONACCORSI

PROVINCIA DI CATANIA

C.F.eP.I.00210150876

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.**
(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 25/7/2003).

**ART. 1
OGGETTO**

l. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141-bis del RD. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R 28 maggio 2001, n.311.

**ART. 2
COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

- l. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del T.UL.P.S. approvato con RD. n. 773 del 18.6.1931. In particolare la commissione ha i seguenti compiti:
- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - c) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti

tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968, n. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

2. Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

a) I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

b) I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della sanità.

3. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 3

COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA CCVLPS

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2001, la Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Aci Bonaccorsi è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'Azienda ULSS n. 19 o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto di elettrotecnica;
- g) da un esperto in acustica, solo nel caso in cui la verifica riguardi discoteche, locali da ballo e simili.

2. A richiesta possono far inoltre parte della commissione:

- a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
- b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

3. Per ogni componente della commissione può essere previsto un supplente.

4. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

5. Gli esperti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 e i rappresentanti di cui al comma 2 sono rielleggibili.
6. La commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, la commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

ART. 4 NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco.
2. La nomina dell'esperto in elettronica e di quello in acustica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine.
3. La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tale fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito e in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizione ad albi od ordini professionali e da curriculum da allegare alla designazione. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della commissione con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali.
4. La nomina è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo ed il recapito dei loro supplenti.
5. Un dipendente comunale scelto dal Sindaco è nominato in qualità di segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti dai successivi articoli.

ART. 5 CONVOCAZIONE

1. La Commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti effettivi. Tuttavia, nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica ed anche per telefono od altra forma ritenuta idonea.
2. Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
3. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario o provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.
4. L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza.
5. La data di riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più

idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

ART. 6

LUOGO DELLE RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE

1. Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.
2. Il parere della commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti.
3. Il parere viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
4. Il Segretario della Commissione provvede ad annotare i pareri resi in apposito registro cronologico, numerandoli progressivamente.
5. Delle adunanze è redatto, a cura del segretario, verbale nel quale viene indicato, tra l'altro, il luogo della riunione e il nome dei presenti.
6. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

ART. 7

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Ai componenti della commissione spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di presenza, nella misura prevista per i Consiglieri comunali. Ai componenti non dipendenti dall'Amministrazione comunale, è inoltre dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
2. Le spese di sopralluogo della commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. La relativa somma deve essere versata prima del sopralluogo.

ART. 8

RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda diretta al Sindaco. La suddetta richiesta deve essere presentata al Comune:
 - a) almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b) almeno 20 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.).
2. La commissione, con propria decisione, stabilisce, per ogni tipologia d'intervento, le modalità e le formalità da osservare per la compilazione

della domanda anzi detta e determina la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.).

3. Alla decisione anzidetta è data adeguata pubblicità al fine di garantirne la conoscenza ai terzi interessati.

ART. 9

ENTRATA IN VIGORE

1. All'entrata in vigore del presente regolamento, nei termini di legge, sono abrogati i regolamenti comunali e gli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

ART. 10

PUBBLICITA' AGGIUNTIVA

1. Nel rispetto della disciplina del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi e della partecipazione ai procedimenti amministrativi, il presente regolamento, dopo l'entrata in vigore, è pubblicato in forma integrale all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e inviato, in copia, ai competenti uffici per la visione e l'eventuale rilascio di copia a chiunque vi abbia interesse.